ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI MEDIATORI DI ASSICURAZIONE

Art. 2

Attività del mediatore

L'attivita' di mediatore di assicurazione o riassicurazione non puo' essere esercitata in nome proprio od altrui da chi non e' iscritto all'albo. Non e' consentita la contemporanea iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione o riassicurazione e all'albo nazionale degli agenti di assicurazione. L'esercizio dell'attivita' di mediazione assicurativa e riassicurativa, compresa la partecipazione di controllo di societa' esercenti tale attivita', e' precluso agli agenti e produttori di assicurazione, alle imprese di assicurazione ed agli enti pubblici e loro dipendenti.

Versione in vigore dal 14 dicembre 1984, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione
Estremi	Legge 28 novembre 1984, n. 792
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-funzionamento-dell-albo-dei-mediatori-di-assicurazione/art-2-attivita-del-mediatore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it